

**PARERE MOTIVATO**

n. 63 in data 18 maggio 2017

**OGGETTO: COMUNE DI MIRA (VE)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 18 maggio 2017 come da nota di convocazione in data 17 maggio 2017 prot. n.193111;

Il Comune di Mira con nota del 18 marzo 2016 assunta al prot. reg. al n.108362 del 18.03.16 ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.3 del 9.03.16 di adozione del PAT;

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Copia avviso di deposito del PAT all'albo pretorio comunale;
- Rapporto ambientale;
- Valutazione di incidenza
- Verifica del dimensionamento;
- Norme tecniche;
- Relazione di piano;
- Linee generali del pat;
- Sintesi non tecnica;
- Carta dei contenuti strategici;
- Carta delle infrastrutture;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

Con successiva nota n.16696 del 12.04.16 assunta al prot. reg. al n.144958 del 13.04.16, il Comune di Mira comunicava la ripubblicazione del PAT nel BURV a far data dal 14.04.16.

A seguito della richiesta di integrazioni n.121622 del 29.03.16, il Comune di Mira con nota n.22275 del 16.05.16 assunta al prot. reg. al n.194499 del 17.05.16 inviava:

- Accordo di pianificazione sottoscritto il 17.03.09;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- DGC n.232 del 14.10.10 ad oggetto "Presenza d'atto conclusione della fase di concertazione ed approvazione stesura definitiva" comprensiva dell'allegato dossier partecipazione;
- Quadro conoscitivo;
- Estratto di pubblicazione ne "La Nuova" del 30.04.16;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 4.05.16;
- Copia pubblicazione nel BURV n.35 del 15.04.16.

Con nota n.53930 del 31.05.16, assunto al prot. reg. al n.213188 del 31.05.16, l'ARPAV di Venezia inviava il proprio parere.

Con nota assunta al prot. reg. al n.30130 del 25.01.17 veniva inviata un'osservazione inerente l'incompatibilità dello sviluppo insediativo della località Molinetti rispetto ai valori ambientali e culturali del sito.

A seguito della richiesta di integrazioni n.121622 del 29.03.16 il comune con nota n.2485 del 18.01.17 inviava:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che il PAT è stato depositato presso la Segreteria Generale;
- Estratto di pubblicazione ne "La Nuova Venezia" del 30.04.16 e nel "Gazzettino" del 4.05.16;
- Copia di pubblicazione nel BURV n.35 del 15.04.16;
- Copia pubblicazione nel sito internet comunale;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che sono pervenute n.79 osservazioni di cui 5 aventi attinenza con questioni ambientali;
- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 68/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mira (VE)
Pratica 3246

Codice SITI NATURA 2000: IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250046 "Laguna di Venezia"

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dall'ing. Elettra Lowenthal, trasmesso dal Comune di Mira e acquisito al prot. reg. con n. 108362 del 18/03/2016;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Mira;

PRESO ATTO che sono stati parzialmente esaminati gli effetti determinati dagli articoli 36 (limitatamente al residenziale), 37, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo residenziale e alle linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale o direzionale), 46 (limitatamente alla viabilità principale di nuova realizzazione e previsione, fermo restando che "i relativi tracciati saranno meglio definiti in sede di P.I., il quale potrà inoltre individuare ulteriori assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal PAT") delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 22b, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 43, 49, 53, 54, 55, 56 bis, 57, 58, 60, 61, 62 delle Norme Tecniche del Piano in argomento viene indicato che la norma non comporta azioni che possano interferire con la rete Natura 2000 e che pertanto non sono valutabili, mentre per gli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 23, 31, 36 (limitatamente alle zone servizi), 39, 40, 41, 42, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo ricettivo), 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52 bis, 56, 59 viene indicato che si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni relative alla valutazione di incidenza alla fase di attuazione;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D02 - Infrastrutture di rete e linee

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

per il servizio pubblico", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

PRESO ATTO che non è stato fornito il dato vettoriale relativo alle fasi 2.1, 2.2, 2.3 dello studio esaminato;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250046 "Laguna di Venezia";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicati coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1510* - Steppe salate mediterranee (*Limonietales*);

RISCONTRATO che l'habitat 1510* - Steppe salate mediterranee (*Limonietales*) non è considerato presente dal Manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE);

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 3919/2007 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* - Lagune costiere, 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*), 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (limitatamente alle zone servizi), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo ricettivo), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 58, 59, 60, 61, 62) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Accipiter nisus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Alcedo atthis*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas strepera*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Asio flammeus*, *Asio otus*, *Aythya ferina*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Bubulcus ibis*, *Buteo buteo*, *Calidris alpina*, *Calidris ferruginea*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius hiaticula*, *Charadrius morinellus*, *Chlidonias hybridus*, *Chlidonias leucopterus*, *Chlidonias niger*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Cisticola juncidis*, *Coracias garrulus*, *Cygnus cygnus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Emberiza schoeniclus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Falco tinnunculus*, *Fulica atra*, *Gallinago gallinago*, *Gallinago media*, *Gelochelidon nilotica*, *Grus grus*, *Haematopus ostralegus*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Larus cachinnans*, *Larus*

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

canus, Larus ridibundus, Luscinia svecica, Netta rufina, Otus scops, Pandion haliaetus, Panurus biarmicus, Phalacrocorax carbo sinensis, Phalacrocorax pygmeus, Pluvialis apricaria, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Porzana porzana, Sylvia melanocephala, Sylvia nisoria, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa totanus, Triturus carnifex, Rana latastei, Emys orbicularis, Knipowitschia panizzae, Rutilus pigus;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis, Spiranthes aestivalis, Salicornia veneta, Lycaena dispar, Lampetra zanandreae, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;*

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "1110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "1120 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpino planiziale", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "42110 - Casse di colmata aperte rispetto alla laguna o al mare", "42130 - Barene", "42140 - Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)", "42150 - Valli da pesca", "42310 - Velme lagunari", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

(limitatamente alle zone servizi), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo ricettivo), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 58, 59, 60, 61, 62) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza", solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 3919/2007, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono nella Parte II il sistema infrastrutturale;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 36 (limitatamente al residenziale), 37, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo residenziale e alle linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale o direzionale), 46 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (limitatamente alle zone servizi), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo ricettivo), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 58, 59, 60, 61, 62 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce prima dell'approvazione del Piano:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

1. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014:
 - a. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011"(coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce - <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>);
 - b. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011"(coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce - <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>) e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
 - c. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011"(coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce - <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>);
2. che qualora non si provveda alla suddetta trasmissione, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (limitatamente alle zone servizi), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo ricettivo), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 58, 59, 60, 61, 62 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- ortotteri;
5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
6. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 36 (limitatamente al residenziale), 37, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo residenziale e alle linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale o direzionale), 46 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (limitatamente alle zone servizi), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo ricettivo), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 58, 59, 60, 61, 62 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'ing. Elettra Lowenthal, il quale dichiara che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mira (VE)

E

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 3919/2007, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14120 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto"



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n.79 osservazioni, di cui 5 con attinenza ambientale che di seguito si riportano:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

| N. Progr. | COGNOME E NOME | DATA DI PRES. | N. PROT. | OSSERVAZIONE | CONTRODEDUZIONI PROPOSTE DA PROGETTISTA ED UTC | PARERE DEL VALUTATORE |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--|---|---|
| 04 | Autorità portuale Venezia | 09/05/2016 | Osservazione Prot. n. 21463 | <p>1. Viene richiamato l'art. 58 del PALAV in base al quale prima dell'approvazione del PAT è necessario pervenire ad apposita intesa con l'Autorità Portuale per i territori e i beni (inclusi gli specchi acquei) appartenenti al Demanio portuale</p> <p>2. Si chiede di inserire nella tavola 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, nella tavola 04 Carta della Trasformabilità e nella tavola 05.01 Carta delle infrastrutture, le aree di competenza del demanio marittimo portuale e dell'ambito portuale. Si chiede che all'interno del Rapporto Ambientale venga inserito un riferimento al Piano Regolatore Portuale vigente per le aree del Comune di Mira interessate dall'ambito portuale.</p> <p>3. Si chiede di integrare l'art. 45 richiamando la necessità di una preventiva intesa con l'Autorità Portuale di Venezia per le aree appartenenti alla circoscrizione portuale;</p> <p>4. Si chiede di stralciare l'azione strategica "sottopasso SS309 Romena sul Naviglio Brenta" in quanto la realizzazione dell'intervento andrebbe a compromettere in maniera pesante i traffici portuali;</p> <p>5. Si chiede di correggere la grafia relativa alla classe V nell'Allegato A dell'Elab. 29. Si chiede inoltre di modificare l'allegato A apportando le seguenti modifiche alla zonizzazione acustica: uniformare la classificazione del canale Malamocco-Marghera a quanto indicato dal Comune di Venezia; - ampliare l'area del porto di San Leonardo classificata in classe V a tutto lo specchio acqueo demaniale di San Leonardo.</p> <p>6. Si chiede di stralciare dall'art. 57, tra gli obiettivi strategici del piano, la lettera d) controllo e monitoraggio delle attività portuali in zona "Porto San Leonardo" e di sostituire al punto 3 dello stesso art. il riferimento all'ATO 10 con ATO 11 (errore materiale).</p> | <p>1. La richiesta non viene accolta in coerenza con l'articolo n.5 "Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano Regolatore portuale" della L 28 gennaio 1994 n.84, il quale evidenzia come "...le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti..." (comma 2) e che "...nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale previa intesa con il comune o i Comuni interessati..." (comma 3).</p> <p>2. La richiesta viene parzialmente accolta, riportando sulla Carta dei Vincoli, con un tematismo specifico, gli ambiti demaniali, che per il territorio comunale corrispondono alla Cassa di Colmata A e all'ambito del Porto di San Leonardo; questo recepimento comporta anche l'integrazione specifica delle Norme Tecniche del PAT con riconoscimento del tematismo rappresentato.</p> <p>3. La richiesta non viene accolta in riconoscimento delle procedure definite dalla pianificazione sovracomunale, e in continuità ai punti precedenti, laddove all'articolo n.5 "Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano Regolatore portuale" della L 28 gennaio 1994 n.84, si evidenzia come "...le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti..." (comma 2) e che "...nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale previa intesa con il comune o i Comuni interessati..." (comma 3).</p> <p>4. La richiesta non viene accolta, rimandando in fase attuativa lo studio della soluzione individuata, anche alla luce del valore strategico del PAT.</p> <p>5. La richiesta viene parzialmente accolta.</p> | <p>1. Osservazione non di carattere ambientale.</p> <p>2. Si ritiene che le integrazioni alla Carta dei vincoli e alle norme tecniche siano sufficienti a garantire il necessario riferimento all'ambito dell'Autorità Portuale.</p> <p>3. Osservazione non di carattere ambientale.</p> <p>4. Si specifica che la Tav. 0 in cui è indicata l'azione strategica oggetto di osservazione, altro non è che un documento propositivo e indicativo, non costituendo pertanto riferimento per la successiva diretta realizzazione dell'opera. Tale previsione inoltre fa riferimento alla prima fase di elaborazione dello strumento urbanistico; allo stato attuale l'intenzione del Comune è quella, eventualmente, di procedere alla realizzazione di un sovrappasso, ritenuto di più facile realizzazione anche sotto il profilo economico.</p> <p>5. Viene corretto l'errore materiale contenuto nell'Allegato A del Rapporto Ambientale. Per quanto riguarda le modifiche alla zonizzazione acustica si ritiene che dovrà essere effettuato un aggiornamento di tale piano.</p> <p>6. Si ritiene adeguata la modifica proposta. Per gli indicatori di monitoraggio relativi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica si rimanda a quanto previsto dal Rapporto Ambientale.</p> <p>7. Osservazione non di carattere ambientale.</p> |





Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)


| | | | | | | |
|----|------------------|------------|---|---|---|--|
| 15 | Antonina Buscemi | 01/06/2016 | <p>Osservazione Prot. n. 25147</p> | <p>7. Si chiede di aggiungere nella tavola 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e nella tavola 04 Carta della Trasformabilità una fascia di rispetto di 200 m per lato dal ciglio dell'idrovia in modo da salvaguardare i futuri sviluppi dell'infrastruttura.</p> | <p>andando a modificare/integrare gli elaborati specifici del Rapporto Ambientale VAS inerenti le campiture dell'azzonamento acustico vigente, correggendo l'errore materiale evidenziato; non viene accolta invece la richiesta di modifica della zonizzazione acustica del canale Malamocco-Marghera e dell'ambito di Porto San Leonardo, rimandando allo strumento specifico di settore;</p> <p>6. La richiesta non viene accolta per quanto riguarda il riferimento inserito entro l'art.57 ATO 11 punto 9 in quanto non risulta in contrasto con la pianificazione portuale; in sede di Piano di Monitoraggio si andrà a specificare gli estremi e le modalità di monitoraggio del sito (fonti, periodicità...); si accoglie invece la richiesta di correzione dell'errore materiale sulla numerazione dell'ATO.</p> <p>7. La richiesta non viene accolta in quanto la classificazione di destinazione fluviale individuata fa riferimento allo stato attuale dell'asse acqueo; per una sua eventuale modifica su rimanda allo strumento specifico di settore.</p> | <p>1. Si condivide quanto indicato nella controdeduzione relativamente alla eliminazione della core area, anche richiamando la definizione stessa di tale elemento della REC riportata all'interno dell'art. 51 delle NT del PAT: "core area (corrispondente all'area nucleo riconosciuta dal P.T.C.P.); area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi; costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento." Si osserva infatti che l'area in esame è agricola nello stato di fatto, non interessata dalla presenza di elementi arborei arbustivi, come mostrano gli estratti cartografici di seguito riportati.</p> |
| | | | | <p>1. L'area oggetto di osservazione è un compendio agricolo di circa 5 ettari di estensione, posto in fregio alla nuova rotonda e alla nuova viabilità finalizzate alla connessione tra la SR 11 e l'Autostrada A4; l'area è lambita nel suo margine sud dallo Scolo Cesenego, definito entro il progetto di Rete Ecologica comunale come "core area" e come corridoio ecologico. Data la posizione rilevante dal punto di vista strategico dell'area, specialmente in relazione al casello dell'Autostrada A4 Porta Ovest, si richiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eliminare dall'area l'individuazione di core area, non giustificata dalla natura e dallo stato di fatto dell'area stessa; 2. individuare l'area come "Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" al fine di consentire lo sviluppo di un progetto integrato, previo accordo pubblico-privato, che assegni all'area funzioni di servizio prevalentemente di tipo turistico e | <p>1. La richiesta viene accolta in quanto non si riconoscono all'ambito le caratteristiche morfologiche e di qualità ambientale per l'individuazione di un ambito di core area, mantenendo comunque l'individuazione nei margini sud dell'ambito del corridoio ecologico;</p> <p>2. La richiesta non viene accolta in quanto non si riconosce all'ambito le caratteristiche morfologiche e di accessibilità idonee per un suo sviluppo insediativo.</p> | |




Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

commerciale a basso impatto ambientale. Si evidenzia che l'accoglimento della richiesta comporta una modifica del dimensionamento, indicando anche una disponibilità di volumetria non residenziale per attività diverse quali le attività turistiche.

Individuazione contestuale dell'area oggetto di osservazione




Estratto alla Tav. 3 "Sistema ambientale" del PTCP di Venezia



Elemento arboreo/arbustivo lineare - art. 29

Area nucleo o "Ganglio" primario - art. 28

Estratto alla Tav. 3 "Sistema ambientale" del PTCP di Venezia



Estratto foto aerea (Fonte: Google Earth)

2. La richiesta non è accolta e pertanto non si



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>L'area in oggetto è individuata dal PAT come ambito con Linea preferenziale di sviluppo a carattere produttivo-commerciale-direzionale (freccia di colore viola), di cui all'art.44 delle NT del PAT stesso. Attualmente l'area ricade nella zona D4.2 comparto 3, e coincide con l'ambito del Progetto Norma n.112 "Porta Ovest", in cui l'area assume anche la destinazione ricettiva. Tale destinazione non viene riportata qualora nella tavola della trasformabilità non è individuata anche una linea preferenziale di sviluppo a carattere turistico ricettivo (freccia colore arancione).</p> <p>1. Si richiede quindi che nell'ambito venga riportata una freccia con colorazione opportuna che indichi la polivalenza a di destinazione dell'area, in conferma del PRG vigente.</p> <p>2. Si evidenzia altresì che lo schema illustrativo, quindi non vincolante e prescrittivo, del Progetto Norma n.112 evidenzia una perimetrazione ridotta che finisce per escludere l'area di proprietà dal perimetro del PUA, in distanza quindi non il perimetro effettivo dell'ambito definito dalla scheda stessa.</p> | <p>1. La richiesta viene accolta inserendo nell'ambito anche una linea di sviluppo a carattere turistico ricettivo, fermo restando che per l'ambito all'oggi vale la previsione del PRG vigente;</p> <p>2. La richiesta non viene accolta in quanto la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla LR 11/04, e tale scelta rientra nelle competenze del PI come precisato nella LR 11/04 art. 17 comma 2 lett a) "il PI suddivide il territorio comunale in zto.."). La regolamentazione degli interventi e delle modalità di attuazione sono demandate al Piano degli interventi cui si demanda per una loro valutazione.</p> | <p>fornisce un parere relativo alla compatibilità ambientale delle modifiche proposte.</p> |
| 26 | Daniele Tonello | 10/06/2016 | Osservazione Prot. n. 25147 | <p>1. L'accoglimento della richiesta di fatto non comporta alcuna modifica in termini di possibilità edilizie per l'ambito, già normato dal Progetto Norma richiamato nell'osservazione. Nel ricordare che una modifica del Progetto Norma (e delle prescrizioni ad esso associate) potrà essere prodotta unicamente nell'ambito di una variante al PI, si richiamano le prescrizioni introdotte dal Rapporto Ambientale (cap. 10) e recepite dalle NT del PAT, ritenute idonee a garantire un'adeguata considerazione dei temi ambientali, al fine di indirizzare le nuove trasformazioni ammesse sul territorio nella direzione della sostenibilità ambientale, garantendo, nel contempo, la compatibilità ambientale delle stesse con riferimento al contesto.</p> <p>2. La richiesta non è accolta e pertanto non si fornisce un parere relativo alla compatibilità ambientale delle modifiche proposte.</p> | <p>1. L'accoglimento della modifica di fatto non muta le possibilità di trasformazione dell'ambito, considerata l'edificazione già presente che limita la possibilità di ulteriori interventi. Si richiamano ad ogni modo le prescrizioni introdotte dal Rapporto Ambientale (cap. 10) e recepite dalle NT del PAT, ritenute idonee a garantire un'adeguata considerazione dei temi ambientali, al fine di indirizzare le nuove trasformazioni ammesse sul territorio nella direzione della sostenibilità ambientale, garantendo, nel contempo, la compatibilità ambientale delle stesse con riferimento al contesto.</p> | <p>fornisce un parere relativo alla compatibilità ambientale delle modifiche proposte.</p> |
| 29 | Lucio De Munari | 10/06/2016 | Osservazione Prot. n. 26543 | <p>L'area in oggetto è individuata dal PAT come ambito agricolo; si richiede per la stessa la sua individuazione come ambito di Edificazione diffusa in quanto caratterizzata da morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleari isolata, eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, e dotata delle opere di urbanizzazione essenziali.</p> | <p>La richiesta viene accolta in quanto coerente e compatibile con i criteri definiti a monte per la definizione e individuazione degli ambiti di edificazione diffusa; si identifica come edificazione diffusa, nell'ambito, quella riconducibile alla zona E4 del PRG vigente.</p> | <p>L'accoglimento della modifica di fatto non muta le possibilità di trasformazione dell'ambito, considerata l'edificazione già presente che limita la possibilità di ulteriori interventi. Si richiamano ad ogni modo le prescrizioni introdotte dal Rapporto Ambientale (cap. 10) e recepite dalle NT del PAT, ritenute idonee a garantire un'adeguata considerazione dei temi ambientali, al fine di indirizzare le nuove trasformazioni ammesse sul territorio nella direzione della sostenibilità ambientale, garantendo, nel contempo, la compatibilità ambientale delle stesse con riferimento al contesto.</p> |



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|--------------------------------|---|---|---|
| 56 | Fabio Carraro | 14/06/2016 | Osservazione Prot. n. 27062 | Si richiede la conferma dell'inserimento nella "Urbanizzazione consolidata" prevedendo la riclassificazione da residenziale a produttivo. | La richiesta viene accolta andando a riclassificare l'ambito da urbanizzazione consolidata residenziale ad urbanizzazione consolidata produttiva, in riconoscimento dell'attuale funzione primaria dell'ambito. | Si tratta del riconoscimento delle condizioni in essere e del recepimento della destinazione di zona individuata dal P.R.G. vigente: non viene quindi ad essere modificata la configurazione attuale dell'ambito, per la quale non sono inoltre note criticità. |
|----|---------------|------------|--------------------------------|---|---|---|



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

CONSIDERATO quanto controdedito in merito alle osservazioni sopraccitate attinenti a questioni ambientali;

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 18 maggio 2017:

CONSIDERATO che il rapporto ambientale ha descritto e analizzato i contenuti e gli obiettivi del PAT, anche in rapporto alla pianificazione sovraordinata;

CONSIDERATO che la definizione degli obiettivi del PAT è stata integrata con le finalità di tutela ambientale che sono riscontrabili nelle seguenti azioni

- la riduzione delle previsioni insediative del PRG vigente;
- l'individuazione di una nuova volumetria a destinazione residenziale da attuarsi unicamente nelle aree già costruite;
- il riconoscimento delle aree degradate / dismesse in cui operare interventi di riqualificazione e riuso dell'esistente;
- il riconoscimento degli interventi infrastrutturali necessari ad alleviare le condizioni di traffico attualmente registrabili in alcuni punti della rete viaria;
- la definizione delle modalità di attuazione degli strumenti urbanistici del credito edilizio e della perequazione urbanistica, anche finalizzati ad interventi di riqualificazione dell'esistente e di tutela ambientale;
- la ricognizione e il recepimento della corrispondente disciplina in riferimento ad elementi generatori di vincolo o ad aree vincolate (cimiteri, stazioni radio base, aree soggette a vincolo paesaggistico da D. Lgs. 42/2004, etc.);
- il riconoscimento delle invarianti di natura paesaggistica e ambientale e degli elementi della rete ecologica comunale in cui le possibilità di trasformazioni sono condizionate al rispetto di specifiche normative atte a garantire il mantenimento della valenza e della connettività ecologica;
- la predisposizione di una specifica disciplina, in coerenza con la normativa vigente, per gli ambiti caratterizzati da particolari criticità, come ad esempio discariche, siti inquinati, cave;
- il riconoscimento della valenza ambientale e paesaggistica di zone connesse all'ambito lagunare (area di gronda, casse di colmata) e del tracciato dell'idrovia, demandando al PI la definizione di interventi di valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- l'implementazione dei percorsi ciclabili di progetto e l'individuazione di una nuova stazione ferroviaria in coerenza con le strategie relative al SFMR (Piano dei Trasporti del Veneto);
- l'individuazione di una normativa specifica per la zona agricola, che demanda al PI la definizione di misure di tutela e valorizzazione.

CONSIDERATO che il rapporto ambientale ha descritto lo stato attuale dell'ambiente del territorio comunale di Mira, evidenziandone le criticità più significative che si possono così sintetizzare:

- intensa urbanizzazione;
- elevata frammentazione del territorio a causa della presenza di numerosi assi infrastrutturali rilevanti;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- la presenza di aree produttive (alcune delle quali sono aziende RIR) in adiacenza alle aree residenziali;
- rischio industriale, connesso alla presenza di stabilimenti che detengono sostanze pericolose,
- la presenza di aree dismesse; *siti di discarica, siti contaminati*
- situazioni di dissesto idraulico
- presenza di scaricatori di piena che, in occasione di intense precipitazioni, si attivano riversando nei corpi idrici le acque miste non ancora depurate;
- inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che il rapporto ambientale ha identificato gli elementi di rilevante interesse ambientale, costituiti principalmente dall'ambito lagunare (area tutelata anche ai sensi delle Direttive 92/43/cee e 2009/147/Ce) oltre che dal fitto reticolo idrografico e dagli spazi aperti, soprattutto quelli di gronda che si affacciano sulla Laguna di Venezia, che conservano una maggiore integrità spaziale;

CONSIDERATO che il rapporto ambientale ha descritto i possibili effetti sull'ambiente in relazione ai diversi scenari di Piano, confrontandoli sulla base dei seguenti indicatori:

1. incremento dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili;
2. consumo di suolo permeabile;
3. incremento dei consumi idrici e misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica;
4. incentivi alla bioedilizia;
5. presenza di aree protette ed elementi di connessione ecologica;
6. riqualificazione del territorio già urbanizzato;
7. incremento della produzione dei reflui e capacità degli impianti di depurazione
8. presenza di elementi a regime di tutela;
9. assi viabilistici critici per traffico e incidentalità;
10. mobilità sostenibile
11. dotazione di aree verdi urbane

CONSIDERATO che gli scenari confrontati sono ragionevoli e che la descrizione degli indicatori di cui al punto precedente per i diversi scenari di piano ha portato ad identificare lo scenario di piano come soluzione più sostenibile;

CONSIDERATO che la Valutazione Ambientale riportata all'interno del Rapporto Ambientale ha condotto all'elaborazione di linee guida da attuarsi nella successiva fase di realizzazione degli interventi, al fine di minimizzare gli impatti ed incrementare la compatibilità delle trasformazioni con il contesto e che tali linee guida in particolare introducono indicazioni che riguardano: il consumo di risorse, la tutela dei corpi idrici, della biodiversità, del suolo, della popolazione dall'esposizione agli inquinamenti di origine antropica (rumore, inquinamento elettromagnetico, etc.);

CONSIDERATO che i principali elementi di sostenibilità che il rapporto ambientale ha riconosciuto in relazione al piano sono:

1. La tutela del suolo tramite la densificazione dello spazio costruito e la riqualificazione dell'esistente

Tra le principali obiettivi del PAT vi è quello di limitare il più possibile il consumo di suolo. Questo ha portato ad escludere la possibilità di individuare ambiti di espansione al di fuori della riconferma di quelli indicati dalla pianificazione vigente. Tale scelta è stata possibile in quanto per dare risposta all'esigenza di nuove abitazioni determinata dal trend demografico,



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

si è optato per una politica di densificazione dello spazio urbano consolidato e già costruito, integrando con una volumetria di ulteriori 95'000 mc il dimensionamento complessivo che contempla anche gli ambiti di espansione già ammessi dal vigente piano urbanistico comunale. Se si escludono le linee preferenziali di sviluppo connesse ad ambiti riconosciuti dalla pianificazione vigente, il PAT non individua nuove linee di sviluppo insediativo.

2. La tutela del territorio e della qualità dell'aria nella ridefinizione della viabilità di progetto

La tutela del territorio, sia in termini di riduzione del consumo di suolo sia delle pressioni agenti sul sistema ambientale, viene perseguita anche tramite l'individuazione delle strategie che riguardano la viabilità di progetto. Il PAT individua gli interventi che si ritengono prioritari al fine di risolvere alcuni ambiti critici per il verificarsi di situazioni di congestionamento.

3. La rete ecologica comunale e gli ambiti di particolare interesse naturalistico/ambientale

Il Piano ha individuato tutti gli ambiti di particolare valenza ambientale/naturalistica al fine di salvaguardarne l'integrità. Il Piano ha quindi recepito le indicazioni riguardanti gli ambiti di valenza ambientale (Siti Natura, etc.) provenienti oltre che dalla VAS anche dagli studi agronomici e dalla coerenza con quanto già indicato a livello di pianificazione sovraordinata vigente, pervenendo al riconoscimento degli elementi della rete ecologica comunale, soggetti ad una specifica normativa (art. 51).

4. Le invarianti di natura paesaggistica e ambientale

Il piano ha individuato le invarianti di natura paesaggistica e ambientale, promuovendone la difesa e/o la valorizzazione. In particolare il PAT demanda al PI la definizione, degli interventi ammessi in tali zone, definendo unicamente, a questo livello di pianificazione, gli obiettivi da perseguire:

- difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei con visuali;
- incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
- riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
- controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
- disciplina delle attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. La riqualificazione dell'ambito lagunare e peri-lagunare e la tutela del territorio agricolo

Il PAT di Mira individua esplicitamente ambiti per i quali in fase di P.I. dovranno essere definite strategie di particolare tutela ed interventi di riqualificazione ambientale: si tratta dell'area di gronda, delle casse di colmata e del tracciato dell'idrovia. Ulteriori indicazioni riguardano il territorio aperto (agricolo) a maggiore integrità, per le quali sono state riconosciute specifiche indicazioni volte al mantenimento dello stesso ed alla riqualificazione ambientale.

6. La gestione dei siti inquinati, delle cave e delle discariche

La disciplina del PAT contiene una normativa inerente le aree interessate dalla presenza di discariche, siti inquinati, cave. Per le discariche e i siti inquinati la normativa richiama quanto già disposto dalla disciplina vigente in materia. Per le aree interessate dalla presenza di ex

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

cave l'art. 20 demanda al PI di provvedere alla loro individuazione quali zone di recupero ai sensi dell'Art. 27 L. 457/1978, soggette alla obbligatoria formazione di P.U.A.

7. Linee guida della VAS per la sostenibilità del Piano

Nel rapporto ambientale sono state elaborate delle linee guida da attuarsi nella successiva fase di realizzazione degli interventi, al fine di minimizzare gli impatti ed incrementare la compatibilità delle trasformazioni con il contesto. Le linee guida in particolare introducono indicazioni che riguardano una pluralità di temi: dal consumo di risorse, alla tutela dei corpi idrici, della biodiversità, del suolo, della popolazione dall'esposizione agli inquinamenti di origine antropica (rumore, inquinamento elettromagnetico, etc.).

CONSIDERATI i contenuti del D. Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

RITENUTO che ai fini di garantire un'alta protezione dell'ambiente e della popolazione, il Piano debba necessariamente rispettare i contenuti del D. Lgs. 105/2015;

CONSIDERATA l'analisi delle condizioni di pericolosità idraulica del territorio contenuta nell'elaborato di Piano "Relazione di compatibilità idraulica";

RITENUTO che ai fini di garantire un'alta protezione dell'ambiente e della popolazione debbano essere recepite le prescrizioni e le misure di mitigazione e compensazione identificate ambito per ambito nella relazione di compatibilità idraulica;

CONSIDERATO che il Piano non riporta nella cartografia - Tavola dei Vincoli e Tavola della Trasformabilità - il tracciato completo dell'idrovia Venezia - Padova rappresentato nella pianificazione regionale sovraordinata (PALAV);

PRESO ATTO che il mancato recepimento della suddetta infrastruttura costituisce una esplicita strategia di piano;

RITENUTO che nelle aree in cui la pianificazione regionale ha approvato delle specifiche strategie debbano essere vietati interventi tali da compromettere la realizzazione dell'opera;

RITENUTO che in base alle norme tecniche ai fini della procedura VAS gli strumenti attuativi di cui dall'articolo 44, e relativi alle aree di seguito indicate

- ATO 5: area a carattere produttivo-direzionale-commerciale a sud del casello autostradale;
- ATO 11: area a funzione ricettiva in località Moranzani;

debbano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013 s.m.i.;

RITENUTO che in sede di monitoraggio dovranno essere valutati gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, con l'individuazione delle eventuali azioni correttive;

VISTI

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;



- la DGR 791/2009;

**TUTTO CIO' CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

Sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mira a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. deve essere necessariamente rispettato il dispositivo di cui al D. Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" mediante l'approvazione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" anche al fine di valutare la compatibilità territoriale e ambientale degli stabilimenti e di conseguenza regolamentare adeguatamente l'urbanizzazione nelle aree da questi interessate. Il Piano deve recepire le indicazioni dell'elaborato RIR, con le relative prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. Nessuna azione deve essere attuata fintanto che il piano non abbia recepito le indicazioni e prescrizioni contenute nel elaborato RIR;
2. nelle aree in cui la pianificazione regionale ha previsto e approvato delle specifiche strategie per la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti di interesse regionale o opere infrastrutturali, sono vietati interventi tali da comprometterne la realizzazione;
3. devono essere recepite le prescrizioni e le misure di mitigazione e compensazione identificate nella relazione di compatibilità idraulica del Piano e di seguito riportate:

ATO 1

L'intervento per la riqualificazione dello stabilimento "Marchi Marano", pur migliorativo dal punto di vista idraulico, dovrà rispettare tutte le prescrizioni idrauliche riportate nelle NTA (art. 35);

ATO 2

Solo il rispetto dell'invarianza idraulica degli interventi di progetto potrà garantire il corretto drenaggio della porzione a nord dell'autostrada.

Per quanto riguarda l'intervento C2-53 si specifica che prima dell'ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinato, adeguato ed efficientato il collegamento del fosso di via Tresievoli al fosso Vernice.

Per quanto riguarda l'intervento in via Malpaga si evidenzia che qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata del fosso di via Malpaga, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 5 metri da entrambi i lati sia per corsi d'acqua consortili che demaniali.

ATO 3

Le espansioni in aree storicamente allagate dovranno prevedere un piano di imposta degli edifici almeno 40 cm superiore rispetto al piano campagna circostante.

In tutto il territorio comunale è sconsigliato il ricorso ai piani interrati, salvo l'adozione di accorgimenti che impediscano l'ingresso delle acque provenienti da possibili allagamenti interessanti le aree esterne.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Si ritiene che le difficoltà di drenaggio possano essere risolte dagli interventi di rizeionamento del Comunetto e rifacimento botte a sifone sotto al Serraglio.

Le espansioni a nord di via Nazionale, già previste dal PRG, è auspicabile avvengano in seguito agli interventi previsti del Piano delle Acque n°57, 58 e 60.

L'azione di recupero di parte dello stabilimento *Reckitt Benckiser*, pur migliorativa dal punto di vista idraulico, dovrà rispettare i vincoli imposti dalle NTA in merito alla realizzazione di volumi di invaso e massime portate scaricabili alla rete (art. 35).

Per quanto riguarda l'intervento D3 1-7 si evidenzia che qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore dello scolo Brentelle, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 5 metri da entrambi i lati sia per corsi d'acqua consortili che demaniali.

ATO 4

Le espansioni già previste dal PRG e le nuove previsioni in tessuto consolidato e diffuso non dovranno interferire od ostacolare gli interventi previsti del Piano delle Acque.

L'ambito di riqualificazione in Via Sabbiona, , è un intervento migliorativo in termini di impermeabilizzazione, ma dovrà in ogni caso rispettare tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nelle NTA.

E'auspicabile che l'intervento PN-5 sia conseguenza della realizzazione degli interventi da 8 a 11 previsto dal Piano delle Acque.

Per quanto riguarda gli interventi C2-6 e PN-5 si evidenzia che qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata dei fossi consortili , sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 5 metri da entrambi i lati sia per corsi d'acqua consortili che demaniali

ATO 5

Gli interventi ricadenti all'interno dell'ATO 5 dovranno essere conformi alle norme di carattere idraulico del PAT.

Si evidenzia che qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata dello scolo Lusore, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 5 metri da entrambi i lati sia per corsi d'acqua consortili che demaniali.

ATO 6

Si richiama la necessità di conformare gli interventi alle indicazioni alle norme di carattere idraulico del PAT.

ATO 7

Trattandosi di una zona depressa, si ricorda che il PTCP di Venezia prevede che i piani di imposta degli edifici siano di 20 - 40 cm superiori al piano campagna medio circostante.

ATO 8



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Per drenare efficacemente le aree di urbanizzazione devono essere correttamente dimensionati i volumi compensativi e accuratamente progettata la rete di gestione delle acque meteoriche delle future lottizzazioni (secondo le NTA del piano).

E'auspicabile che l'intervento PN-8 sia conseguenza della realizzazione dell'intervento 148 previsto dal Piano delle Acque sul fossato privato.

Si evidenzia che qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata degli scoli Soresina e Brentelle saranno soggetti, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 5 metri da entrambi i lati sia per corsi d'acqua consortili che demaniali.

ATO 9

Per l' espansione produttiva in via Bastiette, si renderà necessario pianificare correttamente la rete di scolo fino alla seriola Bastiette o allo scolo Finarda.

ATO 10

I lavori di riassetto presentati nella valutazione di compatibilità idraulica del Piano, ed in particolare la realizzazione della nuova botte e l'allargamento del *Parallelo Idrovia* saranno in grado di sgravare le aree dell'ATO 10 dal rischio che le caratterizza.

Si evidenzia che qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata della seriola Bastie, dello scolo Dogaletto e dello scolo Parallelo all'Idrovia saranno soggetti, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 5 metri da entrambi i lati sia per corsi d'acqua consortili che demaniali.

ATO 11

In Via Foscarà, i nuovi interventi, anche se motivo di riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo, dovranno prevedere le opportune misure di mitigazione dettate dalle NTA. Queste aree trarranno beneficio dagli interventi di raddoppio della botte a sifone del Bastie descritta nella valutazione della compatibilità idraulica del Piano.

Si evidenzia che qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore del Naviglio Brenta saranno soggetti, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 5 metri da entrambi i lati.

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

è sconsigliato il ricorso ai piani interrati salvo l'adozioni di accorgimenti che impediscano l'ingresso delle acque provenienti da possibili allagamenti interessanti le aree esterne;

4. venga data attuazione alle linee guida per la sostenibilità del Piano identificate nella procedura di VAS ed illustrate nel Rapporto Ambientale;
5. i P.U.A. (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011) e gli ulteriori strumenti attuativi, per le parti non



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

valutate nel PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013. In particolare gli strumenti attuativi di cui dall'articolo 44, e relativi alle aree di seguito indicate

- ATO 5: area a carattere produttivo-direzionale-commerciale a sud del casello autostradale;
- ATO 11: area a funzione ricettiva in località Moranzani;

dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013 s.m.i.;

6. il monitoraggio dovrà assicurare il controllo degli eventuali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati anche, laddove necessario, sulla base dell'adozione di misure correttive.
7. devono essere recepite le prescrizioni indicate nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con riferimento alle criticità evidenziate in relazione alle infrastrutture fognarie e di depurazione si raccomanda il rispetto del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque).

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10400

Il presente parere si compone di pagine 25